

Decreto “Agosto”



Nella presente Circolare Informativa sono riepilogate le principali disposizioni di carattere tributario contenute nel D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 14 agosto 2020 - Suppl. Ordinario n. 30, entrato in vigore il 15 agosto 2020. Il Decreto in commento dovrà essere convertito in Legge entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Si tenga conto che il Decreto nel corso del processo di conversione in Legge, potrebbe subire variazioni.

Misure relative al 'sostegno e rilancio dell'economia' (Art. 60)

Il Decreto provvede a rifinanziare alcuni strumenti a supporto delle imprese, quali:

- i contributi previsti per l'acquisto di impianti e di attrezzature ad uso produttivo da parte delle piccole e medie imprese (misura 'Beni strumentali - Nuova Sabatini');
- le agevolazioni concesse nella forma del contributo a fondo perduto o del finanziamento agevolato per favorire la realizzazione di progetti di sviluppo (i 'Contratti di Sviluppo');
- il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per la prosecuzione dell'attività di impresa. Ai sensi del decreto, tale Fondo indipendentemente dal numero dei dipendenti delle imprese in questione:
 - (a) è finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione anche di imprese che detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale;
 - (b) opera, in caso di autorizzazione della proroga di sei mesi della cassa integrazione, per i costi da sostenersi in relazione alla suddetta proroga;
- il voucher per l'acquisizione di prestazioni consulenziali in innovazione ('Voucher Innovation Manager');
- il Fondo per la promozione della nascita e dello sviluppo delle società cooperative (misura 'Nuova Marcora');
- il Fondo IPCEI per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo.

Aiuti alle piccole imprese e alle micro-imprese (Art. 62)

Il Decreto estende il regime degli aiuti di Stato previsto dagli artt. da 54 a 60 del Decreto Legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020 (cosiddetto 'Decreto Rilancio') alle piccole e micro imprese che risultavano in difficoltà già alla data del 31 dicembre 2019 purché tali imprese, in via alternativa, non siano soggette a procedure concorsuali, non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione.

Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del Decreto Legge n. 18 del 2020 (Art. 65)

Il Decreto prevede una proroga sino al 31 gennaio 2021 delle misure di sostegno finanziario di cui all'art. 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere a) e c) e comma 8 del Decreto Legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 (cosiddetto 'Decreto Cura Italia') con riferimento, tra l'altro, alle aperture di credito a revoca/prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti, ai prestiti non rateali, ai mutui e agli altri finanziamenti a rimborso rateale e alla garanzia a valere su un'apposita sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI a copertura delle operazioni sopra indicate. Per le imprese già ammesse alle succitate misure prima dell'entrata in vigore del Decreto, la suddetta proroga opera automaticamente senza formalità; il termine di 18 mesi previsto dal succitato art. 56 per l'avvio di procedure esecutive da parte degli intermediari decorrerà dal nuovo termine previsto dal Decreto. Si proroga, infine, sino al 31 gennaio 2021 anche la sospensione prevista dall'art. 37-bis del Decreto Legge n. 23/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 40/2020 (cosiddetto 'Decreto Liquidità') con riferimento alle segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale Rischi della Banca d'Italia riguardanti le imprese beneficiarie delle succitate misure di sostegno.

Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società (Art. 71)

Alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici, convocate entro il 15 ottobre 2020, continuano ad applicarsi le modalità semplificate previste dall'art. 106 della L. n. 27/2020 (voto elettronico o per corrispondenza - intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione - per banche popolari e banche di credito cooperativo, società cooperative e mutue assicuratrici, intervento in assemblea tramite rappresentante designato).

Misure urgenti per il settore turistico (Art. 77)

L'articolo inserisce le strutture termali tra i soggetti cui è riconosciuto il credito d'imposta del 60% sui canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda destinati allo svolgimento dell'attività, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente, modificando la disciplina del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all'art. 28 del D.L. n. 34 del 2020 ('Decreto Rilancio').

Inoltre, la disposizione include le guide e gli accompagnatori turistici tra i soggetti che possono beneficiare del credito d'imposta, indipendentemente dal volume di ricavi o compensi registrato nel periodo d'imposta precedente

(ordinariamente il beneficiario spetta se c'è stata una diminuzione di fatturato/corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente).

Infine, la disposizione proroga sino al 31 marzo 2021, per le imprese del comparto turistico, la moratoria straordinaria prevista dall'art. 56 del D.L. n. 18/2020 (Cura Italia) per quanto concerne il pagamento della rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020.

Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo (Art. 78)

La disposizione prevede l'esenzione dal pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) per alcune categorie di immobili, quali gli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, gli stabilimenti termali, gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze e gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

La norma riconosce la stessa agevolazione anche per gli immobili classificati nella categoria catastale D, in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni, nonché per quelli classificati nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici e teatrali e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale (Art. 79)

L'articolo incentiva l'ammodernamento e riqualificazione, anche in un'ottica successiva all'emergenza sanitaria in atto, di strutture turistiche e termali già operanti sul territorio nazionale. In particolare, viene riproposta, con alcune modifiche, per i due periodi di imposta 2020 e 2021, il credito di imposta introdotto dall'art. 10 del Decreto Legge n. 83 del 2014 la cui misura viene portata dall'originario 30% (previsto dal D.L. n. 83/2014) al 65% (come già disposto, per gli anni 2017 e 2018, dall'art. 1, comma 4, della Legge n. 232 del 2016) per le spese sostenute. Il credito di imposta è liquidato in un'unica soluzione.

Il comma 2 individua la platea dei beneficiari: oltre a quelli già individuati dall'art. 1, comma 4 della Legge n. 232 del 2016, sono incluse anche le strutture che svolgono attività agrituristica, le strutture di cui all'art. 3 della Legge n. 323 del 24 ottobre 2000, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all'aria aperta.

Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche (Art. 81)

La disposizione istituisce per le imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali un credito d'imposta (da utilizzare esclusivamente in compensazione) pari al 50% delle spese di sponsorizzazione, effettuati a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, a favore delle Leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del Decreto Legislativo n. 241 del 9 luglio 1997.

Tramite uno specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verranno stabiliti le modalità e i criteri di attuazione dell'agevolazione, anche con riferimento alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta e all'effettuazione dei controlli.

L'investimento in campagne pubblicitarie oggetto del credito di imposta deve essere di importo complessivo non inferiore ad Euro 10.000 e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari ad Euro 200.000 e fino a un massimo di Euro 15 milioni. Le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della presente disposizione, devono inoltre certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi (Art. 97)

In alternativa a quanto già disposto con il Decreto Rilancio (cfr. artt. 126 e 127 che prevedevano il pagamento entro il 16 settembre 2020, in un'unica soluzione, ovvero in quattro rate a partire dalla medesima data), la norma prevede un'ulteriore modalità di rateizzazione dei versamenti sospesi. In particolare, gli importi sospesi possono essere versati per il 50% in un'unica soluzione entro il 16 settembre o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate di pari importo a partire dal 16 settembre 2020.

Il versamento del restante 50% può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Proroga della riscossione coattiva (Art. 99)

La norma proroga, dal 31 agosto 2020 al 15 ottobre 2020, la data finale della sospensione dei termini dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvisi esecutivi relativi alle entrate tributarie e non tributarie, nonché la data finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Maggiorazione ex-Tasi (Art. 108)

La disposizione in commento prevede la riduzione della maggiorazione *ex-Tasi* prevedendo che la stessa possa essere determinata "nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento".

Proroga esonero TOSAP e COSAP (Art. 109)

La disposizione in esame proroga l'esenzione TOSAP e COSAP prevista dal Decreto Rilancio a favore delle imprese di pubblico esercizio (che sarebbe scaduta al 31 ottobre 2020) fino al 31 dicembre 2020.

Sempre al 31 dicembre 2020 sono prorogate:

- la presentazione in via telematica delle domande per la concessione di suolo pubblico;
- la possibilità di posa in opera di strutture amovibili in strade (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, ecc..) senza chiedere preventiva autorizzazione.

Rivalutazione generate dei beni d'impresa e de/le partecipazioni 2020 (Art. 110)

L'art. 110 prevede la possibilità per le imprese di rivalutare, con valenza solo contabile, i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione e al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del c.c. costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

La ratio è quella di consentire alle imprese l'adeguamento ai valori effettivi della rappresentazione contabile dei beni, senza rinunciare al carattere oneroso della rivalutazione ai fini del riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni.

Rispetto alla disciplina di rivalutazione volontaria di più recente introduzione (i.e. quella contenuta nei commi 696 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019), la rivalutazione dall'art. 110 prevede, infatti, la possibilità di iscrivere in bilancio il maggior valore sui beni senza che tale maggior valore abbia riconoscimento fiscale (in altre parole l'eventuale rivalutazione operata in bilancio non comporta necessariamente una corrispondente rivalutazione di carattere fiscale, essendo a tale ultimo fine necessario l'assolvimento dell'imposta sostitutiva).

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio riferito all'esercizio 2020 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene; diversamente dalle precedenti agevolazioni analoghe non è pertanto necessario che essa debba riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il maggior valore attribuito ai beni in contabilità per effetto della rivalutazione può, tuttavia, essere riconosciuto anche ai fini fiscali a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita. Tale facoltà è riconosciuta mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.

Pertanto, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è eseguita le quote di ammortamento, anche finanziario, dei beni rivalutati e le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione sono commisurate al nuovo valore dei beni. Le imposte sostitutive sono versate in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

Ammortizzatori sociali ordinari

Il Decreto Scostamento 2020 ha ulteriormente ampliato il periodo di durata degli ammortizzatori sociali, prevedendo la possibilità per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale 'emergenza COVID-19', ovvero di accesso alla Cassa integrazione in deroga per una durata massima di nove settimane incrementabili di ulteriori nove settimane, per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

Qualora i datori di lavoro abbiano già richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, dei quali abbiano ricevuto la relativa autorizzazione, e questi siano collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati (se autorizzati), alle prime nove settimane riconosciute dal nuovo Decreto.

La seconda *tranche* delle ulteriori nove settimane di trattamenti saranno riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzata la prima *tranche* di nove settimane, e sia decorso il periodo autorizzato. I datori di lavoro che richiederanno la seconda *tranche* di nove settimane dovranno versare un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari:

1. al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
2. al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l'attività di imprese successivamente al primo gennaio 2019.

Il datore di lavoro che richiederà la seconda *tranche* di nove settimane di ammortizzatore sociale dovrà presentare all'INPS domanda di concessione nella quale autocertifica, la sussistenza della riduzione del fatturato.

L'INPS autorizzerà i trattamenti di integrazione salariale e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individuerà l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro sarà tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, l'INPS applica l'aliquota del 18%.

La domanda di accesso ai trattamenti di integrazione salariale dovranno essere inviate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto legge.

In ipotesi di richiesta di pagamento diretto delle prestazioni di integrazione salariale da parte dell'INPS, il datore di lavoro dovrà inviare all'Inps tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, detti termini spostati al 30° giorno successivo all'entrata in vigore del Decreto Scostamento se tale ultima data è posteriore rispetto al termine di cui sopra. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimarranno a carico del datore di lavoro.

Il Decreto non fa menzione né richiama la procedura di apertura della cassa integrazione (fase di informazione e consultazione sindacale, nonché di esame congiunto se richiesto), la quale dovrà intendersi pertanto non necessaria.

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali

Ai datori di lavoro del settore privato, con esclusione del settore agricolo, che non richiederanno i trattamenti di integrazione salariale per le ulteriori nuove 18 settimane (*tranche* da nove settimane l'una), ma che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, sarà riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, in misura pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruito nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. Tale esonero sarà riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020 e successive modificazioni e integrazioni, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

Fino al 31 dicembre 2020, ai datori, con esclusione del settore agricolo, che procederanno con l'assunzione di lavoratori subordinati a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico) sarà riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari ad Euro 8.060 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Tale esonero sarà riconosciuto anche in ipotesi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, qualora questa intervenga in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione contributiva sono escluse le assunzioni di lavoratori che hanno avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa.

Disposizioni in materia di NASpI e DIS-COLL

Le indennità NASpI e DIS-COLL il cui periodo di fruizione termini tra il 1 maggio 2020 ed il 30 giugno 2020 sono prorogate per ulteriori 2 mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di cui al Decreto Cura Italia o Decreto Rilancio. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

Rinnovo dei contratti a termine

Fino al 31 dicembre 2020 i datori di lavoro potranno rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, anche senza apposizione della 'causale' legittimante una durata complessiva del rapporto superiore a 12 mesi.

Il Decreto ha abrogato l'art. 93 comma 1-*bis* con il quale era stato introdotto il rinnovo automatico dei contratti a termine per un periodo di tempo pari alla sospensione del rapporto a seguito di accesso di ammortizzatori sociali o godimento di periodi di ferie connessi all'emergenza epidemiologica.

Contatti

Assunto & Partners

Via Marconi, 34 – 87100 Cosenza

(0039) 0984 171 67 67

info: segreteria@assuntopartners.com

Website www.assuntopartners.com

News www.assuntopartners.com/ARTICOLI/servizi



Circolare Studio n. 3/2020

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.